



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ALBERTO BAGGI”**

Viale S. Luca – 41049 SASSUOLO (MO) ☎ 0536/803122 – C.F. : 93023000362  
email: [motd010001@istruzione.it](mailto:motd010001@istruzione.it) - url: [www.itcgbaggi.it](http://www.itcgbaggi.it) pec: [motd010001@pec.istruzione.it](mailto:motd010001@pec.istruzione.it)

**REGOLAMENTO di ISTITUTO**  
**e**  
**di DISCIPLINA**

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**VISTO** il D.P.R. n 249 del 24.06.1998 “*Statuto degli studenti e delle studentesse*” e successive modificazioni intervenute con il D.P.R. n 235 del 21.11.2007;

**VISTA** la legge 7.08.1990 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n 297 del 16.04.1994 e successive modificazioni;

**PREMESSO** che lo “*Statuto degli studenti e delle studentesse*”, accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

**PREMESSO** che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art.2, comma 2, D.P.R. 8.03.1999, n.275);

**VISTA** la direttiva del MPI n. 104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",

**VISTA** la C.M. prot. n. 3602 del 31.07. 2008;

**VISTA** la legge 30.10.2008, n. 169;

**VISTA** la legge 29.05.2017, n.71;

**VISTA** la legge n.3/2003

**SENTITO** il parere del collegio dei docenti espresso con delibera n.3 del **15.06.2019**

### DELIBERA

il presente Regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone, in data.....

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal **1 settembre 2019**

**Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.**

## INDICE

	<b>PREMESSA</b> .....	pag. 6
	<b>PRINCIPI</b> .....	pag. 6
	<b>NORME COMUNI</b> .....	pag. 6
<b>Art. 1 -</b>	<b>Rispetto delle norme di sicurezza</b> .....	pag. 6
<b>Art. 2 -</b>	<b>Divieto di fumo</b> .....	pag. 7
<b>Art. 3 -</b>	<b>Uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici</b> .....	pag. 7
<b>Art. 4 -</b>	<b>Atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo</b> .....	pag. 7

## **TITOLO I – DOCENTI**

### **Capo I – Dei diritti e dei doveri dei docenti**

	<b>Funzione docente</b> .....	pag. 7
--	-------------------------------	--------

#### **Sezione I – Dei diritti**

<b>Art. 5 -</b>	<b>I diritti</b> .....	pag. 8
-----------------	------------------------	--------

#### **Sezione II – Dei doveri e degli obblighi**

<b>Art. 6 -</b>	<b>I doveri generali</b> .....	pag. 8
<b>Art. 7 -</b>	<b>Vigilanza ad inizio e al termine delle lezioni</b> .....	pag. 8
<b>Art. 8 -</b>	<b>Vigilanza durante l’intervallo</b> .....	pag. 9
<b>Art. 9 -</b>	<b>Presenza del docente alle Assemblee di Classe</b> .....	pag. 9
<b>Art. 10 -</b>	<b>Presenza del docente alle Assemblee d’Istituto</b> .....	pag. 9
<b>Art. 11 -</b>	<b>Tenuta dei registri</b> .....	pag. 9
	<b>Registri di classe</b>	
	<b>Registro personale del professore</b>	
	<b>Registri dei laboratori e aula magna, prenotazioni</b>	
	<b>Registri delle attività integrative</b>	

### **Capo II – Dei rapporti Scuola-Famiglia e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa**

#### **Sezione I – Dei rapporti Scuola-Famiglia**

<b>Art. 12 -</b>	<b>Rapporti tra docenti e genitori degli allievi</b> .....	pag. 10
------------------	------------------------------------------------------------	---------

#### **Sezione II – Del Piano triennale dell’Offerta Formativa e della programmazione collegiale**

<b>Art. 13 -</b>	<b>Programmazione collegiale</b> .....	pag. 10
------------------	----------------------------------------	---------

## **TITOLO II – STUDENTI**

### **Capo I - Dei diritti e dei doveri degli studenti**

<b>Art. 14 -</b>	<b>Principi fondamentali .....</b>	<b>pag. 11</b>
	<b>Sezione I – Dei diritti e delle libertà</b>	
<b>Art. 15 -</b>	<b>Diritti dello studente .....</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Art. 16 -</b>	<b>Assemblea degli studenti .....</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Art. 17 -</b>	<b>Utilizzo pomeridiano dei locali da parte degli studenti .....</b>	<b>pag. 11</b>
	<b>Sezione II - Dei doveri e degli obblighi</b>	
<b>Art. 18 -</b>	<b>Frequenza- Ingressi- Uscite .....</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Art. 19 -</b>	<b>Doveri e obblighi degli studenti .....</b>	<b>pag. 12</b>

### **Capo II – Delle infrazioni, sanzioni e organi competenti**

#### **Sezione I – Delle infrazioni disciplinari**

<b>Art. 20 -</b>	<b>Codice disciplinare .....</b>	<b>pag. 13</b>
	<b>Tabella di correlazione tra doveri e infrazioni .....</b>	<b>pag. 14</b>

#### **Sezione II – Dei principi di applicazione delle sanzioni**

<b>Art. 21 -</b>	<b>Criteri di irrogazione dei provvedimenti disciplinari .....</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 22 -</b>	<b>Ambito di applicazione delle sanzioni .....</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 23 -</b>	<b>Sanzioni per violazioni disciplinari nel corso delle sessioni d’esame .....</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 24 -</b>	<b>Modalità per l’adozione delle sanzioni disciplinari .....</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 25 -</b>	<b>Sanzioni e valutazione del comportamento .....</b>	<b>pag. 17</b>

#### **Sezione III - Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

<b>Art. 26 -</b>	<b>Infrazioni e sanzioni .....</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Art. 27 -</b>	<b>Procedimento di irrogazione delle sanzioni .....</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Art. 28 -</b>	<b>Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale .....</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 29 -</b>	<b>Risarcimento danni .....</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 30 -</b>	<b>Reintegro nella comunità scolastica .....</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 31 -</b>	<b>Trasferimento scolastico .....</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 32 -</b>	<b>Impugnazioni .....</b>	<b>pag. 20</b>

## **Titolo III – ORGANI COLLEGIALI**

### **Capo I – Dell’Organo di Garanzia**

<b>Art. 33 - Composizione .....</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 34 - Durata .....</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 35 - Funzionamento .....</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 36 - Decadenza dei membri .....</b>	<b>pag. 21</b>

### **Capo II – Del Funzionamento del Collegio dei Docenti**

<b>Art. 37 - Delibere del Collegio dei Docenti .....</b>	<b>pag. 21</b>
----------------------------------------------------------	----------------

### **Capo III – Del Funzionamento del Consiglio di Istituto**

<b>Art. 38 - Convocazione del Consiglio di Istituto .....</b>	<b>pag. 21</b>
---------------------------------------------------------------	----------------

# PREMESSA

Il presente regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Esso si inquadra in una concezione del processo educativo inteso come promozione della piena formazione umana, civile e professionale dei giovani mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Recepisce i contenuti dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con D.P.R. 249/1998 integrato dal D.P.R. 235/2007. È conforme ai principi e alle norme del "Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche" (D.P.R. 275/99), del "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche" (D.P.R. 567/96), nonché della "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (L. 107/2015) e relativi decreti attuativi.

Il presente Regolamento, [all'approvazione del Consiglio d'Istituto], è strumento di garanzia di diritti e doveri. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, personale della scuola e studenti, è tenuto ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante durante tutto il tempo scuola.

Il tempo scuola comprende, oltre l'orario delle lezioni, la ricreazione, le uscite didattiche e le visite d'istruzione, i progetti, le attività di alternanza scuola-lavoro (compreso lo stage).

# PRINCIPI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondanti:

♦**Uguaglianza**: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutti i componenti della comunità scolastica. All'interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socioeconomiche, psico-fisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.

♦**Imparzialità, equità e trasparenza**: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività, equità e trasparenza. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge; si impegna, inoltre, a rendere noti finalità, obiettivi e metodi dell'attività didattica, i criteri di valutazione e le procedure relative ai provvedimenti disciplinari.

♦**Accoglienza ed inclusione**: la scuola favorisce l'accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare attenzione alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.

♦**Partecipazione e solidarietà**: la scuola garantisce la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della comunità scolastica e promuove il valore della solidarietà.

# NORME COMUNI

## Art.1 - Rispetto delle norme di sicurezza

Tutto il personale della scuola e gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla sicurezza dell'Istituto, emanate in attuazione del D.lgs. 81/2008, e ad adottare comportamenti che non mettano in alcun modo a repentaglio la propria e l'altrui incolumità; inoltre, hanno l'obbligo di partecipare ai corsi sulla sicurezza predisposti dalla scuola, ottenerne la certificazione e custodirla.

E' vietato:

- manomettere i sistemi antincendio (estintori, manichette) e rimuovere o danneggiare i segnali di sicurezza;
- sostare e/o utilizzare le scale antincendio, se non in caso di segnalato allarme.

### **Art.2 - Divieto di fumo**

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è assolutamente vietato fumare all'interno dell'intero edificio scolastico e nelle aree cortilive di sua pertinenza.

Il divieto di fumo è esteso, secondo le raccomandazioni dell'OMS, anche al fumo mediante le cosiddette "sigarette elettroniche", siano esse con o senza nicotina, ovvero a base di qualsiasi aroma o sostanza.

Appositi cartelli segnalano il divieto, la norma, le sanzioni applicabili.

Il Dirigente nomina il personale a cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

Tutto il personale docente e Ata è tenuto a far rispettare il divieto di fumo ed è autorizzato a comminare sanzioni disciplinari.

### **Art. 3 - Uso del cellulare e altri dispositivi elettronici**

Durante le lezioni gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura.

Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante il tempo scuola se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana.

Si ricorda che la raccolta e la diffusione d'immagini altrui costituiscono sempre e comunque trattamento di dati personali. Qualora ciò si verifichi, senza il preventivo consenso degli interessati in violazione delle norme di legge in materia di privacy, l'autore del trattamento potrà essere chiamato a rispondere di ciò sia in sede penale sia in sede civile e amministrativa.

### **Art. 4 - Atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo**

Non sono ammessi atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo verso singoli studenti, intere classi, Dirigente scolastico, insegnanti, personale che opera nella scuola a qualunque titolo e ai loro famigliari.

Si intendono atti di bullismo:

- Percosse, spinte e prepotenze fisiche;
- Offese, ricatti, minacce, insulti;
- Pettegolezzi fastidiosi e offensivi;
- Esclusione costante di una persona dalla vita di gruppo.

Per "cyberbullismo" si intende:

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare la vittima o un gruppo di vittime ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Questi atti sono aggravati se compiuti su minore.

È dovere di tutti, anche degli studenti, segnalare le situazioni di bullismo e di cyberbullismo di cui si venga a conoscenza.

## **TITOLO I – DOCENTI**

### **Capo I – Dei diritti e dei doveri dei docenti**

#### **Funzione docente**

La funzione docente realizza il processo di insegnamento-apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni.

In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico - didattici, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio-economico di riferimento, anche al fine dell'acquisizione delle competenze disciplinari relative a ciascuna classe.

## **Sezione I – Dei diritti**

### **Art. 5 - I diritti**

Ogni docente ha il diritto di:

1. vedere riconosciuta la qualità del proprio lavoro ed essere trattato con rispetto da tutti i membri della comunità scolastica;
2. operare scelte personali relativamente a programmi, strumenti di valutazione e metodologie didattiche nel rispetto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, della Programmazione stabilita dai Dipartimenti disciplinari, delle delibere del Consiglio di Istituto e dei Consigli di classe.

## **Sezione II – Dei doveri e degli obblighi**

### **Art. 6 - I doveri generali**

Ogni docente concorre alla realizzazione delle finalità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa svolgendo l'attività di insegnamento e tutte le attività di programmazione, progettazione, valutazione, ricerca, studio e sistematizzazione della pratica didattica necessari e all'efficace sviluppo dei processi formativi.

Ogni docente:

1. ha il dovere di informarsi sul piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento, sul calendario scolastico e su ogni altro aspetto riguardante l'organizzazione dell'istituto;
2. ha il dovere di tenersi aggiornato sulle attività dell'istituto attraverso le circolari interne pubblicate sul sito e sulle comunicazioni in bacheca e nell'agenda del registro elettronico;
3. partecipa alla definizione comune dei contenuti, degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione e delle metodologie didattiche;
4. contribuisce all'attuazione dei progetti didattici decisi collegialmente;
5. garantisce l'uso di metodologie di insegnamento adeguate alla difficoltà della materia e al livello dei singoli studenti;
6. fornisce agli studenti una informazione preventiva in merito alle modalità di insegnamento, ai criteri di valutazione e alle opportunità di recupero;
7. fornisce la correzione tempestiva e motivata degli elaborati scritti entro 15 gg e la comunicazione delle valutazioni di ogni prova scritta e orale attraverso il registro elettronico;
8. contribuisce ad alimentare un clima democratico, di partecipazione e di scambio di idee ed esperienze;
9. mantiene o sollecita un rapporto collaborativo con le famiglie;
10. mantiene una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica; l'eventuale uso dei canali sociali informatici è limitato esclusivamente per comunicazioni relative alla comunità scolastica;
11. osserva il segreto d'ufficio evitando di diffondere informazioni sulla discussione svolta nei Consigli di classe e negli altri organi collegiali; non comunica le decisioni assunte durante gli scrutini prima della pubblicazione dei risultati;
12. garantisce la privacy di tutti gli alunni e pertanto non comunica ai genitori l'andamento di altri alunni;
13. osserva l'obbligo di fedeltà ai sensi dell'art.2105c.c.;
14. comunica tempestivamente alla Presidenza o Vicepresidenza situazioni critiche e, qualora ne venga a conoscenza, il docente è tenuto a riferire al Dirigente scolastico fatti rilevanti ai fini dell'eventuale obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 del c.p.p.;
15. vigila sui comportamenti degli studenti affinché non sia procurato danno alle persone e alle cose;
16. vigila sull'osservanza da parte degli studenti delle norme di sicurezza;
17. vigila nelle aule e nei laboratori perché siano rispettati arredi, suppellettili e ambienti;
18. vigila al fine di prevenire situazioni di bullismo o cyberbullismo e, qualora ne venga a conoscenza, le segnala al Dirigente Scolastico;
19. durante le lezioni non consente l'uscita dalla classe a più di uno studente per volta;
20. durante le lezioni non utilizza il telefono cellulare o altro dispositivo per fini personali;
21. durante l'attività lavorativa non utilizza le strumentazioni scolastiche per fini personali.

### **Art. 7 –Vigilanza ad inizio e al termine delle lezioni**

Ogni docente in servizio alla prima ora, anche quando è a disposizione volontaria o disposta d'ufficio per la



sostituzione di colleghi assenti, deve essere presente almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per vigilare sull'ingresso degli studenti e per assicurare il puntuale avvio della lezione. Durante le lezioni non abbandona la classe se non dopo averla affidata alla sorveglianza di un collaboratore scolastico o di un collega (comma 2 art.2048c.c). Il docente in servizio all'ultima ora vigila sul corretto svolgimento dell'uscita degli studenti al termine delle lezioni evitando di uscire dalla classe prima del suono della campanella.

#### **Art. 8 – Vigilanza durante l'intervallo**

I docenti, sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal Dirigente Scolastico, sono tenuti alla sorveglianza degli studenti nelle aule, nei corridoi dei vari piani, nell'atrio dell'Istituto e nel cortile interno, controllando in particolare che venga rispettato il Regolamento di Istituto.

Nell'opera di vigilanza essi sono coadiuvati dai collaboratori scolastici.

I docenti sono tenuti ad intervenire ogniqualvolta si verificano mancanze disciplinari, sia per fini educativi, sia soprattutto in caso di pericolo imminente per l'incolumità degli allievi, essendo ugualmente responsabili sotto il profilo civile e penale dei danni che dovessero accadere per mancata vigilanza.

Ciascun docente vigila sul comportamento degli studenti anche non appartenenti alle proprie classi.

#### **Art. 9 – Presenza del docente alle Assemblee di Classe**

Ciascun docente, in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, è tenuto alla sorveglianza durante l'assemblea, stando nelle immediate vicinanze dell'aula.

Pur rispettando gli spazi di autonomia degli studenti, deve tuttavia garantire la vigilanza, il costante rispetto del Regolamento, nonché l'ordinato svolgimento dell'assemblea.

In caso di infrazioni al Regolamento e di palese assenza di dibattito, il docente in servizio è autorizzato a sospendere l'assemblea, annotando l'interruzione sul registro di classe.

#### **Art. 10 – Presenza del docente alle Assemblee d'Istituto**

I docenti sono tenuti, secondo l'orario di servizio, a prestare sorveglianza durante lo svolgimento delle Assemblee d'Istituto.

I docenti vigilano in particolare che non si verifichi pregiudizio all'incolumità personale e danno al patrimonio, che venga osservato il divieto di fumo nei locali della scuola e nelle pertinenze e vengano rispettate le norme di sicurezza.

In caso di impossibile ordinato svolgimento dell'assemblea i docenti segnalano immediatamente la situazione al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, che potranno decretarne lo scioglimento.

Qualora il disturbo ai lavori dell'Assemblea provenga da singoli studenti, il docente allontana costoro e, unitamente alla classe di appartenenza, riprende il regolare svolgimento delle lezioni.

#### **Art. 11 – Tenuta dei registri**

##### **Registri di classe**

Ogni docente è tenuto a compilare il registro elettronico di classe in ogni parte di sua competenza.

Deve annotare le assenze ed i permessi relativi agli studenti, le attività svolte, i richiami disciplinari ed ogni altra nota significativa inerente l'organizzazione dell'attività didattica della classe.

I docenti sono tenuti alla lettura delle circolari e alla loro annotazione sul registro di classe.

##### **Registro personale del professore**

Ogni docente è tenuto a compilare in ogni sua parte e a tenere aggiornato il registro elettronico nella sezione relativa alla propria disciplina. Il registro è obbligatorio in quanto strumento e documento dell'attività amministrativa. La registrazione della presenza deve essere immediata e relativa unicamente all'ora di lezione in corso. È vietato registrare la presenza sul registro elettronico all'inizio della presa di servizio per tutte le ore di lezione dovute durante l'intera giornata. Pertanto, la firma di presenza va apposta ora per ora, oppure per le due ore consecutive di lezione nella stessa classe. Per tutte le altre parti (argomenti svolti, note disciplinari ecc.) il registro viene compilato entro le ore 24 della stessa giornata.

##### **Registri dei laboratori e aula magna, prenotazioni.**

Tutti i docenti, quando fanno uso dei laboratori ed aule speciali, provvedono personalmente alla prenotazione esclusivamente sul registro elettronico.

### **Registri delle attività integrative**

I docenti annotano negli appositi registri disponibili in segreteria didattica, oltre che nel registro elettronico, l'effettuazione di attività di recupero, di potenziamento e di attività di ampliamento dell'offerta formativa a documentazione dell'attività svolta che costituisca titolo per l'accesso al fondo d'Istituto o ad altra forma di remunerazione.

## **Capo II – Dei rapporti Scuola-Famiglia e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa**

### **Sezione I – Dei rapporti Scuola-Famiglia**

#### **Art. 12 – Rapporti tra docenti e genitori degli allievi**

Il rapporto Scuola-Famiglia è quotidiano attraverso la consultazione del sito internet dell'Istituto per tutto ciò che attiene all'organizzazione ed allo svolgimento della vita scolastica. Accedendo allo stesso sito la Famiglia potrà consultare il registro elettronico della classe del proprio figlio, tramite password personale fornita dall'Istituto; potrà, inoltre, visionare in area riservata assenze, ritardi d'ingresso, uscite anticipate e note disciplinari relativi al medesimo. Ogni quattro assenze e/o ritardi, la Scuola ne darà comunicazione alla Famiglia tramite sms al numero di telefono da essa fornito.

Qualora l'Istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle prime e ultime ore, sarà autorizzata l'entrata posticipata/uscita anticipata delle classi interessate, a condizione che le rispettive famiglie siano preavvisate almeno un giorno prima.

Gli incontri generali Scuola-Famiglia non devono essere in numero inferiore a due nell'anno scolastico e non meno di uno per periodo.

I ricevimenti individuali dei genitori si svolgono di norma in un'ora settimanale fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei singoli docenti secondo quanto stabilito nel piano annuale di ognuno di essi e sono prenotabili sul registro elettronico dell'Istituto. Per tutta la durata dell'ora di ricevimento dei genitori, il docente è tenuto ad essere presente nell'Istituto negli ambienti appositamente destinati. Ogni docente è tenuto a fissare le date dei colloqui settimanali con le famiglie programmandoli fino alla fine del periodo di ricevimento stabilito nel piano annuale.

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, i genitori, in quanto portatori di un interesse legittimo e soggettivo, anche non finalizzato ad un ricorso, hanno il diritto di vedere le prove svolte dai propri figli e le relative valutazioni.

I genitori potranno accedere agli atti amministrativi secondo le disposizioni normative vigenti, rivolgendosi alla segreteria dell'Istituto.

### **Sezione II – Del Piano triennale dell'Offerta Formativa e della programmazione collegiale**

#### **Art. 13 – Programmazione collegiale**

Tutti i docenti devono attenersi alla programmazione didattica concordata nell'ambito del Consiglio di Classe e dei Dipartimenti Disciplinari in coerenza con gli obiettivi dei profili formativi in uscita.

I docenti devono, altresì, sviluppare il proprio piano di lavoro annuale coerentemente con le decisioni collettive assunte nelle rispettive unità organizzative competenti, che sono vincolanti per ciò che concerne i contenuti essenziali e gli obiettivi concordati.

Le decisioni comuni, quali espressione democratica di pluralismo culturale e pedagogico, non limitano la libertà dell'insegnamento.

# **TITOLO II – STUDENTI**

## **Capo I - Dei diritti e dei doveri degli studenti**

### **Art. 14 – Principi fondamentali**

La scuola promuove lo sviluppo fisico, spirituale, morale, culturale e sociale dello studente.

Questi è “cittadino della scuola”, gode di diritti e risponde dei propri doveri.

Si impegna per raggiungere il successo negli studi per il bene proprio e della collettività in cui è inserito.

Per raggiungere tale obiettivo primario dovrà organizzare il proprio tempo, le proprie attività e adeguare i propri comportamenti.

### **Sezione I – Dei diritti e delle libertà**

#### **Art. 15 – Diritti dello studente**

Nell’Istituto lo studente gode pienamente dei diritti e delle libertà personali che caratterizzano la convivenza ispirata dai principi della democrazia e della tolleranza e gode di diritti propri al suo status.

Egli ha diritto:

1. al riconoscimento della propria dignità personale da parte di chiunque operi, a qualsiasi titolo, nella scuola;
2. alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole della scuola;
3. alla tutela contro molestie, derisione, penalizzazione o discriminazione per le proprie idee religiose o politiche, per l’appartenenza etnica e per le proprie condizioni fisiche o psicologiche;
4. alla tutela della riservatezza, nel pieno e costante rispetto delle norme di legge che regolano il diritto alla privacy;
5. ad accrescere la propria formazione culturale, umana e professionale, in una scuola efficiente nella struttura, qualificata nei programmi e nei metodi;
6. al conseguimento degli obiettivi formativi, garantito dall’impegno della scuola di rimuovere gli ostacoli che limitano la piena formazione;
7. a conoscere fini, obiettivi e metodi dell’attività didattica programmata dal Consiglio di Classe;
8. ad una valutazione tempestiva e trasparente nei criteri, nei metodi e negli strumenti, così come definiti nel PTOF.

#### **Art. 16 - Assemblea degli studenti**

La Scuola favorisce la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita scolastica, anche attraverso le assemblee studentesche.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 12, 13 e 14 del D.lgs. 297/94, le assemblee di classe devono essere richieste in vicepresidenza su apposito modulo con un preavviso di 5gg. Le assemblee d’Istituto devono essere richieste in vicepresidenza su apposito modulo con un preavviso di 10gg. Per entrambe le assemblee può essere richiesto, da parte del coordinatore di classe o della dirigenza, un verbale da consegnare entro una settimana.

Qualora l’assemblea di Istituto si svolga fuori dai locali scolastici, gli alunni raggiungono autonomamente la sede e al termine dell’assemblea rientrano autonomamente a casa. L’appello all’inizio e alla fine dell’assemblea viene svolto dal docente in servizio.

#### **Art. 17 – Utilizzo pomeridiano dei locali da parte degli studenti**

Gli studenti possono utilizzare i locali della scuola in orario pomeridiano per attività di studio autonomo previa approvazione da parte del Consiglio di Istituto di uno specifico progetto.

### **Sezione II - Dei doveri e degli obblighi**

#### **Art. 18 – Frequenza- Ingressi- Uscite**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

**Frequenza:** la frequenza è obbligatoria. L'assenza collettiva è considerata arbitraria.

Gli studenti che, per giustificato motivo, non partecipano ad attività integrative programmate dalla Scuola che si svolgono fuori sede (viaggi di istruzione, manifestazioni culturali, etc.) sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni nei periodi considerati.

Le ore di assenza, di ritardo e di uscita anticipata, per le quali non sussistano deroghe secondo la C.M.n.20/2011, avranno ripercussioni sul voto di condotta secondo quanto previsto dal PTOF.

**Ingressi:** gli studenti sono tenuti a rispettare rigorosamente l'orario di ingresso.

Gli alunni in attesa dell'inizio delle lezioni possono sostare nell'atrio dalle ore 7.30 alle ore 7.50.

L'ingresso in aula è previsto alle 7.50 e le lezioni iniziano alle ore 7.55.

Entro le 8.05 l'alunno sarà ammesso in classe e il docente segnerà il ritardo breve sul registro elettronico.

Dopo le ore 8.05 e prima delle 9 gli alunni saranno ammessi in classe ma, sul registro elettronico, risulterà un ritardo.

L'ingresso in ritardo deve di norma avvenire entro le ore 9.

Dopo le ore 9 possono essere ammessi in classe solo gli alunni maggiorenni in possesso di comprovata documentazione e i minorenni solo se accompagnati da un genitore.

In tal caso l'ingresso sarà annotato nel registro di classe dal docente in servizio, previa esibizione da parte dello studente in ritardo del permesso scritto di entrata rilasciato dall'Ufficio di Vicepresidenza.

Gli studenti maggiorenni non in possesso della suddetta documentazione non saranno ammessi a scuola, gli studenti minorenni saranno ammessi in classe ma il docente in servizio scriverà una nota disciplinare sul registro elettronico..

### **Uscite**

Al termine delle lezioni tutti gli studenti lasciano autonomamente la scuola.

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o dell'ora di attività alternativa devono uscire dall'Istituto.

Le uscite anticipate rispetto all'orario normale devono avvenire solo per motivi gravi e devono essere autorizzate dall'ufficio di Vicepresidenza.

Gli studenti minorenni possono uscire anticipatamente solo in presenza di un maggiorenne delegato al ritiro.

### **Art. 19 – Doveri e obblighi degli studenti**

1. Gli studenti devono attenersi alle indicazioni impartite da qualsiasi docente dell'Istituto.
2. Gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente gli impegni di studio.
3. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono parimenti vietati tutti i comportamenti non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento, commessi in danno alla famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
4. Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
5. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
6. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto.
7. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
8. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## Capo II – Delle infrazioni, sanzioni e organi competenti

### Sezione I – Delle infrazioni disciplinari

#### Art. 20 – Codice disciplinare

1. Si configurano come **INFRAZIONI LIEVI** le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri e gli obblighi degli studenti e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente, quali:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale;
- c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione (ad esempio: atteggiamenti provocatori o polemici, interventi inopportuni e interruzioni continue delle lezioni);
- d) tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, sostare fuori dall'aula, ecc.
- e) Non rispettare il materiale altrui e gli ambienti scolastici;

#### 2. Sono **INFRAZIONI GRAVI**:

- a) reiterare una delle condotte previste dal comma 1;
- b) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico e tutte le attività didattiche, senza preventiva autorizzazione;
- c) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dalla legge n.3/2003, compresi tutti gli spazi esterni di pertinenza della scuola;
- d) frequentare irregolarmente le lezioni;
- e) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento;
- f) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;
- g) attuare comportamenti, anche collettivi, di scherno che provocano disagio alla vittima oggetto dello scherno;
- h) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art.19 c. 3, del presente regolamento;
- i) essere complici in comportamenti illeciti;
- j) violare le norme di sicurezza dettate dai regolamenti d'Istituto

#### 3. Sono **INFRAZIONI GRAVISSIME**:

- a) la reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione s'intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;
- b) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
- c) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- d) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;

- e) l'invio ai soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- f) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento;
- g) sottrarre beni o materiali dell'Istituzione scolastica e/o in danno dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- h) compiere atti di vandalismo su cose (ad esempio: imbrattare pareti, porte, banchi e sedie, danneggiare suppellettili, strumenti e attrezzature didattiche della scuola, dei docenti e dei compagni....);
- i) Possedere strumenti atti ad offendere durante tutto il tempo scuola;
- j) compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico. Questi comportamenti sono aggravati se compiuti in gruppo o verso alunni diversamente abili;
- k) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;
- l) violare le norme di sicurezza dettate dai regolamenti d'Istituto e/o compiere atti che mettano in pericolo la propria e/o l'altrui incolumità
- m) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- n) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento;
- o) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento;
- p) rifiutarsi di fornire le proprie generalità al Dirigente, a tutto il personale docente, al personale ATA;
- q) uscire dall'Istituto senza autorizzazione.

### TABELLA DI CORRELAZIONE TRA DOVERI E INFRAZIONI

<b>DOVERI degli studenti</b>	<b>INFRAZIONI DISCIPLINARI</b>
<p>Art.18 - Frequenza - Ingressi- Uscite Art. 19 c.2 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.</p>	<p><b>LIEVI</b> a) presentarsi alle lezioni in ritardo; b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico o dei prescritti dispositivi di protezione individuale; <b>GRAVI</b> d) frequentare irregolarmente le lezioni</p>
<p>Art. 4 -Atteggiamenti di bullismo Art. 19 c.3 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono parimenti vietati tutti i comportamenti non conformi agli obblighi di condotta, previsti dal presente regolamento commessi in danno alla famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.</p>	<p><b>LIEVI</b> c)disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione (ad esempio:atteggiamenti provocatori o polemici, interventi inopportuni e interruzioni continue delle lezioni...); d)tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, sostare fuori dall'aula, ecc. <b>GRAVI</b> e)mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole, secondo i principi e verso i soggetti enunciati nell'art. 19 c. 3 del presente regolamento; g) attuare comportamenti, anche collettivi, di scherno che provocano disagio alla vittima oggetto dello scherno</p>

	<p><b>GRAVISSIME</b></p> <p>b) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;</p> <p>c) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.19 c. 4, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste</p>
<p>Art. 4 -Atteggiamenti di cyberbullismo Art. 19 c.4</p> <p>Gli studenti osservano sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura</p>	<p><b>GRAVI</b></p> <p>h) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art.19 c. 3, del presente regolamento.</p> <p><b>GRAVISSIME</b></p> <p>d) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;</p> <p>e) l'invio ai soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;</p> <p>f) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento;</p> <p>n) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento;</p> <p>o) mettere in atto aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento</p>
<p>Art. 2- Divieto di fumo Art. 19 c.5</p> <p>Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone</p>	<p><b>GRAVI</b></p> <p>c) fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dalla legge n.3/2003, compresi tutti gli spazi esterni di pertinenza della scuola;</p> <p><b>GRAVISSIME</b></p> <p>g) sottrarre beni o materiali dell'Istituzione scolastica e/o in danno dei soggetti indicati nell'art.19 c. 3, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;</p> <p>i) Possedere strumenti atti ad offendere durante tutto il tempo scuola;</p> <p>m) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti, introdurre sostanze</p>

	<p>alcoliche all'interno dell'Istituto, negli spazi adiacenti o durante visite e viaggi d'istruzione;</p> <p>p) rifiutarsi di fornire le proprie generalità al Dirigente, a tutto il personale docente, al personale ATA;</p> <p>q) uscire dall'Istituto senza autorizzazione</p>
<p>Art. 1 - Rispetto delle norme di sicurezza</p> <p>Art. 19 c.6</p> <p>Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto</p>	<p><b>LIEVI</b></p> <p>d) tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, sostare fuori dall'aula, ecc.;</p> <p><b>GRAVI</b></p> <p>j) violare le norme di sicurezza dettate dai regolamenti d'Istituto</p> <p><b>GRAVISSIME</b></p> <p>k) non rispettare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, manomettere gli estintori, etc.), favorire l'ingresso nell'Istituto di persone non autorizzate, anche nel cortile della scuola;</p> <p>l) violare le norme di sicurezza dettate dai regolamenti d'Istituto e/o compiere atti che mettano in pericolo la propria e/o l'altrui incolumità</p>
<p>Art. 19 c.7</p> <p>Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.</p> <p>Art. 19 c.8</p> <p>Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.</p>	<p><b>LIEVI</b></p> <p>e) Non rispettare il materiale altrui e gli ambienti scolastici;</p> <p><b>GRAVI</b></p> <p>f) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione;</p> <p><b>GRAVISSIME</b></p> <p>h) compiere atti di vandalismo su cose (ad esempio: imbrattare pareti, porte, banchi e sedie, danneggiare suppellettili, strumenti e attrezzature didattiche della scuola, dei docenti e dei compagni....)</p>
<p>Art. 3-Uso del cellulare e altri dispositivi elettronici</p>	<p><b>GRAVI</b></p> <p>b) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico e tutte le attività didattiche, senza preventiva autorizzazione</p>

## Sezione II – Dei principi di applicazione delle sanzioni

### Art. 21 – Criteri di irrogazione dei provvedimenti disciplinari

Il compito preminente della scuola è educare e formare, non punire, perciò l'azione disciplinare deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata la libera e corretta espressione di opinioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della



comunità anche sulla base delle convenzioni stipulate dalla scuola con le associazioni di volontariato.  
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Circostanze attenuanti: comportamento irreprensibile dell'alunno sul piano disciplinare nell'anno in corso e l'avvenuto risarcimento del danno eventualmente provocato.

Circostanze aggravanti

- 1) Precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato e in quello precedente;
- 2) gravità del danno, morale o materiale, prodotto;
- 3) mancato risarcimento del danno;
- 4) infrazione compiuta nel corso dello stage aziendale, di visite d'istruzione, di progetti.

**Art. 22 – Ambito di applicazione delle sanzioni**

Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l'attività scolastica. L'ingresso e l'uscita dalla scuola, l'intervallo, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le attività extra-curricolari e l'attività di alternanza scuola - lavoro vanno considerati a tutti gli effetti attività scolastiche e in quanto tali sottoposti alle suddette prescrizioni.

**Art. 23 – Sanzioni per violazioni disciplinari nel corso delle sessioni d'esame**

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante lo svolgimento delle sessioni d'esame sono comminate dalla Commissione d'esame e sono applicabili a tutti i candidati, compresi quelli esterni.

**Art. 24 - Modalità per l'adozione delle sanzioni disciplinari**

Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro elettronico di classe e, nei casi previsti, nel verbale dei Consigli di Classe. I provvedimenti, adeguatamente motivati e firmati, devono essere notificati alle famiglie. Le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono nel suo percorso scolastico.

- Per quanto concerne le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, saranno comunicate allo studente e alla famiglia tramite il registro elettronico.
- Per quanto riguarda invece le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica saranno comunicate all'interessato e alla famiglia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

Il procedimento disciplinare è avviato dal Dirigente Scolastico su segnalazione scritta del docente in servizio nella classe o del Coordinatore di classe, con la formale contestazione scritta degli addebiti.

La contestazione deve contenere la precisa indicazione dell'infrazione commessa, nonché l'invito a far pervenire una propria nota difensiva al Dirigente Scolastico entro il giorno precedente la riunione del Consiglio di Classe competente per l'irrogazione della sanzione.

La contestazione è notificata all'interessato e alla famiglia con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

**Art. 25 – Sanzioni e valutazione del comportamento**

Tutti i provvedimenti che comportano una formulazione scritta concorrono a determinare il voto periodico e finale della condotta sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

## **Sezione III - Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

### **Art. 26 – Infrazioni e sanzioni**

1. Le infrazioni previste nell'art. 20, comma 1, sono sanzionate nell'immediatezza del fatto dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con il rimprovero verbale.  
Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro Elettronico (richiamo o annotazione).  
Lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito ai sensi del comma seguente.
2. Le infrazioni gravi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) dell'art. 20, comma 2, sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del docente o del dirigente scolastico, comunicata alla famiglia tramite il registro elettronico.  
La violazione di cui alla lettera c) dell'art. 20 comma 2 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.  
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento, le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) dell'art. 20, comma 2 possono essere sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di dieci giorni.
3. Le infrazioni gravissime di cui all'art.20, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q) sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni dieci fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.  
I provvedimenti sanzionatori oltre i quindici giorni sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto.  
L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 27 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

1. Per le infrazioni di lieve gravità, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni.  
Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art.26, comma 1, del presente regolamento.
2. Per le infrazioni gravi di cui all'art.26, comma 2, punibili con ammonimento scritto del docente o del dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente o dal Dirigente Scolastico con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia tramite registro elettronico, previa audizione delle giustificazioni dello studente.
3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il Dirigente Scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il Dirigente Scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.

4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e/o ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata, a mano, posta elettronica. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di contro-interessati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nella consulta.
7. L'audizione si svolge alla presenza del Dirigente Scolastico o da suo delegato. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del Dirigente Scolastico o da suo delegato. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni contro-interessati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal Dirigente Scolastico.
8. A seguito dell'audizione il Dirigente Scolastico o il suo delegato, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento comunicato all'incolpato e agli eventuali contro interessati. In tutti gli altri casi, il Dirigente o il suo delegato rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale, a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

#### **Art. 28 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale**

1. L'Organo Collegiale è convocato dal Dirigente Scolastico entro dieci giorni dall'audizione dell'incolpato.
2. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art. 26 comma 3, del presente regolamento.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.

#### **Art.29 - Risarcimento danni**

L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 30 - Reintegro nella comunità scolastica**

Nei periodi di allontanamento, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

**Art. 31 - Trasferimento scolastico**

In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il Dirigente Scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'Istituto di provenienza.

**Art. 32 - Impugnazioni**

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

## **Titolo III ORGANI COLLEGIALI**

### **Capo I – Dell'Organo di Garanzia**

Il presente Regolamento istituisce l'Organo di Garanzia, soggetto a cui è demandata la soluzione dei conflitti in merito all'applicazione e alla interpretazione del Regolamento di Istituto e che decide sulle istanze di appello proposte dagli studenti contro le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio di Classe. L'Organo di Garanzia può annullare o confermare o rideterminare la sanzione. E' validamente costituito quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

**Art. 33 – Composizione**

L'Organo di garanzia è composto da un docente di ruolo, un genitore, uno studente. Dell'Organo di Garanzia fa parte il Dirigente Scolastico che lo convoca, lo presiede e ne regola e dirige i lavori.

La componente docente e il membro supplente vengono nominati dal Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio dei Docenti, il genitore e il supplente dal Comitato dei genitori e lo studente e il supplente dal Comitato degli studenti. Della componente studenti possono far parte esclusivamente gli iscritti nelle classi del triennio.

Il Consiglio di Istituto, in caso di mancata nomina dei membri supplenti, provvede a nominarli all'interno del consiglio d'Istituto stesso.

I membri effettivi dell'Organo di Garanzia non partecipano alle riunioni in caso di conflitti d'interesse e sono sostituiti dai membri supplenti.

**Art. 34 – Durata**

L'Organo di Garanzia dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

**Art. 35 – Funzionamento**

L'Organo di Garanzia determina le regole del proprio funzionamento con apposito regolamento. È validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza e non è consentita l'astensione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

**Art. 36 – Decadenza dei membri**

Gli studenti che lasciano l’Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, qualora il figlio non sia più iscritto all’Istituto. Decadono altresì dalla carica gli studenti e i docenti cui sia stato comminato un provvedimento disciplinare. Le surroghe avvengono secondo l’elenco dei supplenti. In tal caso la piena funzionalità dell’Organo viene ricostituita mediante nomina dei nuovi componenti supplenti, nel corso del primo Consiglio d’Istituto utile.

I nuovi componenti cessano dalle funzioni alla naturale scadenza dell’Organo di Garanzia.

## **Capo II – Del Funzionamento Collegio dei Docenti**

**Art. 37 - Delibere del Collegio dei Docenti**

Le delibere del Collegio dei Docenti sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.

Nel caso in cui la delibera riguardi più di due opzioni, il Presidente mette ai voti separatamente ciascuna opzione. Se nessuna opzione ottiene la maggioranza assoluta dei voti totali, si procede ad un ballottaggio tra le due opzioni che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

## **Capo III – Del Funzionamento Consiglio di Istituto**

**Art. 38 – Convocazione del Consiglio di Istituto**

La convocazione avviene di norma 5 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio, viene comunicata direttamente ai membri e pubblicata sul sito dell’Istituto all’albo online e sul registro elettronico.